

REGOLAMENTO IN MATERIA DI

RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA

1. Note Generali

La “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (di seguito RITA) è stata introdotta dalla Legge n. 205 del 2017 e rappresenta una forma di prestazione anticipata di previdenza complementare. La prestazione è volta a offrire un sostegno economico agli iscritti alle forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, prossimi al raggiungimento del diritto di pensione di vecchiaia nel regime contributivo obbligatorio. Possono beneficiare della RITA gli Iscritti al Fondo Pensione Fondsara che si trovino in possesso dei requisiti previsti dalla norma e che abbiano cessato il rapporto di lavoro con una delle società aderenti al Fondo.

Gli interessati possono in tal caso anticipare il momento del pensionamento utilizzando, in tutto o in parte, la posizione individuale accumulata presso il Fondo Pensione. A seconda della propria situazione personale la prestazione sotto forma di RITA può essere percepita per una durata massima di cinque o dieci anni.

2. Condizione del soggetto richiedente

A. RAGGIUNGIMENTO DELL'ETÀ ANAGRAFICA PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA ENTRO I 5 ANNI SUCCESSIVI LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

Per ottenere la RITA della durata massima di 5 anni occorre avere i seguenti requisiti:

- cessazione dell'attività lavorativa;
- maturazione di almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;
- raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi dalla data di richiesta della prestazione;
- maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo presso il regime obbligatorio di almeno 20 anni.

B. RAGGIUNGIMENTO DELL'ETÀ ANAGRAFICA PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA ENTRO I 10 ANNI SUCCESSIVI LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

Per ottenere la RITA della durata massima di 10 anni occorre avere i seguenti requisiti:

- cessazione dell'attività lavorativa con inoccupazione successiva superiore a 24 mesi;
- maturazione di almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;
- raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi dalla data di richiesta della prestazione;

3. Documentazione da presentare per l'accesso alla RITA

Per fruire della RITA l'iscritto dovrà presentare al Fondo:

- autocertificazione dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro;
- modulo di richiesta del Fondo;

e rispettivamente:

- per la RITA di cui al punto **A)** Attestazione della maturazione dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza, nonché l'inoccupazione a seguito di cessazione dell'attività di lavorativa, resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 2000. Conferma della cessazione dell'attività lavorativa: ove il dato non fosse già disponibile, occorre fornire documentazione dalla quale

si evinca l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro (es. comunicazione timbrata e firmata dal datore).

- per la RITA di cui al punto **B)** Attestazione della inoccupazione superiore a 24 mesi e della data di cessazione dell'attività di lavorativa, resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 2000.

4. Gestione della RITA da parte del Fondo

L'iscritto sceglierà liberamente la quota del montante disponibile (integrale o parziale) da utilizzare per l'erogazione della RITA.

La determinazione avverrà a posizione consolidata secondo con le modalità previste al punto 2 del "Regolamento per l'erogazione delle prestazioni". L'erogazione avrà cadenza **bimestrale**.

L'ammontare destinato a RITA continuerà ad essere gestito e rimarrà investito nel comparto assicurativo. Verranno disinvestite con la periodicità richiesta, le frazioni del montante impegnato sotto forma di RITA. Le rate saranno d'importo fisso al lordo della fiscalità di legge.

In caso d'intera destinazione della propria posizione a favore della RITA i rendimenti che maturano nel tempo sulla posizione residua in gestione, verranno liquidati in unica soluzione con l'ultima rata disponibile. In caso di destinazione parziale della propria posizione a favore della RITA i rendimenti che maturano nel tempo sulla posizione residua in gestione, resteranno disponibili sulla posizione residua. Sulla posizione residua l'iscritto può chiedere anticipazioni, riscatti e usufruire al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ordinari delle prestazioni in capitale e/o in rendita.

Il periodo utile per la determinazione del numero delle rate sarà quello intercorrente tra, la data di raggiungimento del requisito anagrafico di vecchiaia e quello di determinazione della posizione liquidabile da parte della compagnia vita.

5. Applicazione della Fiscalità

La fiscalità applicata al montante destinato alla RITA prevede l'assoggettabilità della parte imponibile alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di quindici.

Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva facendolo risultare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

6. Revoca

L'iscritto ha la facoltà di chiedere la revoca dell'erogazione della RITA, che avrà validità dal secondo mese successivo alla richiesta.

7. Trasferimento

In caso di esercizio della facoltà di trasferimento della posizione individuale, il trasferimento riguarderà l'intera posizione, compresa la parte destinata a titolo di RITA, con conseguente revoca della stessa.

8. Premorienza dell'aderente

In caso di decesso dell'iscritto durante la percezione della RITA, gli eredi o i beneficiari indicati dall'aderente percepiranno la prestazione morte secondo la modalità prevista all'art. 6 della "Convenzione di Gestione" .

9. Cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità

Nei confronti della RITA si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art.11, comma 10, del Decreto Lgs. 252/2005.

10. Informativa su Rita

Agli aderenti che percepiscono la R.I.T.A. verrà data informativa su base annuale, nell'ambito della comunicazione periodica.

11. Modalità di Richiesta

La richiesta deve essere presentata o indirizzata via posta elettronica presso gli uffici del Fondo Pensione corredata di tutta la documentazione richiesta. La richiesta deve essere composta da:

- Modulo di richiesta predisposto dal Fondo Pensione.
- Dichiarazione sostitutiva allegata al modulo di richiesta.
- Copia documento identità.

Il fondo si riserva la facoltà di richiedere la documentazione comprovante la presenza dei requisiti dichiarati.

Recapito

Fondo Pensione dei dipendenti delle società del gruppo SARA assicurazioni

c/o Sara Assicurazioni – Funzione Gestione Fondi

Via Po, 20 – 00198 Roma – fondsara@sara.it - 06.84751 – www.fondsara.it